

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4 del 31.03.2021

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

STEFANO VESCOVI	Presente
CILLONI FABRIZIO	Presente
PAOLO FRANCA	Presente
GIORGIA GRIMALDI	Presente
MAURO LUGARINI	Presente
MARCO PERVILLI	Presente
MARIO RATTU	Presente
DEVID SASSI	Presente
SAMUELE POLI	Presente
BERGIANTI ANNARITA	Presente
STEFANIA COLLI	Presente
LUCA MULE'	Presente
CEPELLI MICHELE	Presente

Pres.: 13 Ass.: 0

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **GIULIA PALTRINIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **STEFANO VESCOVI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto. Illustra il punto all'ordine del giorno il Vicesindaco, Paolo Francia.

Interviene il Consigliere Devid Sassi. Gli interventi sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO, inoltre, l'art. 1 comma 3-bis del già citato D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con ulteriore precisazione, disposta del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo;

VISTO, altresì, il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001) il quale dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'**addizionale comunale all'IRPEF** e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 169, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti, all'esito della quale si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.13, contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il seguente regolamento:

Articolo 1 - Aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF

L'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2021, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura dello 0,80%;

Articolo 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'Addizionale Comunale IRPEF non superiore a €. 10.000,00. In caso di reddito superiori ad € 10.000,00 l'addizionale è applicata sull'intero imponibile;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, nonché dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il 1° gennaio 2021;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma, del D.Lgs. n. 446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti, con i seguenti risultati: voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/00.

IL PRESIDENTE

STEFANO VESCOVI

IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 31.03.2021

Il sottoscritto

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 31/3/2021

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI